

comunicazione alle competenti **commissioni parlamentari**. ■ In ogni caso i cittadini stranieri già espulsi, così come coloro che dovrebbero essere espulsi e quelli segnalati a tali fini, non possono rientrare in Italia, salvo il caso di un'**autorizzazione speciale** o nell'ipotesi in cui sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, (co. 6). ■ In materia di **prevenzione al terrorismo**, la l. n. 46 del 13 aprile 2017 ha introdotto il co. 6 bis secondo cui qualora nei confronti di un cittadino di un paese terzo esistano

fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o esistano indizi concreti sull'intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro, la decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di informazione Schengen, al fine di rifiutare l'ingresso o il soggiorno, è adottata dal direttore della Direzione centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo.

**4 bis** Accordo di integrazione. 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

1 bis. Nell'ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di integrazione di cui al comma 1, sono fornite le informazioni sui diritti conferiti allo straniero con il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8.1.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**SOMMARIO:** I. L'integrazione dello straniero: criteri e modalità di verifica.

**I. L'integrazione dello straniero: criteri e modalità di verifica.** ■ Al fine di promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, il richiedente deve **sottoscrivere un accordo c.d. di integrazione articolato per crediti con l'impegno di raggiungere specifici obiettivi** nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula di tale accordo costituisce *condicio sine qua non* per il rilascio del permesso di soggiorno. ■ Con d.P.R. 14-9-2011, n. 179 è stato emanato il regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, entrato in vigore il 10 marzo 2012. Secondo il regolamento, l'istituto si applica agli stranieri di età superiore ai sedici anni che fanno ingresso per la prima volta nel territorio nazionale e che presentano istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. L'accordo, redatto in duplice originale, è

**tradotto nella lingua** indicata dallo straniero o, se ciò non è possibile, in inglese, francese, spagnolo, arabo, o cinese, albanese, russo o filippino, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Per lo Stato, l'accordo è stipulato dal prefetto o da un suo delegato. L'accordo è articolato per crediti di ammontare proporzionale ai livelli di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, certificati a seguito della frequenza con profitto di corsi di istruzione, di formazione tecnica o professionale superiore, di studio universitario e di integrazione linguistica o sociale ovvero del conseguimento di diplomi o attestati aventi valore legale di titolo di studio o professionale. All'atto della sottoscrizione, sono assegnati allo straniero un numero di crediti corrispondenti al primo livello di comprensione della lingua italiana e ad una sufficiente conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia. Con l'accordo, lo straniero **si impegna: ad imparare adeguatamente la lingua italiana;**

ad acquisire nozioni sufficienti relative ai **principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche** e alla **vita civile**, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali; a garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori. L'interessato deve, altresì, **aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione** di cui al decreto del Ministro dell'interno del 23-4-2007 (le cui disposizioni hanno assunto efficacia vincolante proprio a seguito del loro richiamo nel regolamento). Lo Stato, a sua volta, si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali, anche in collaborazione con i centri per l'istruzione degli adulti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell'ambito delle rispettive competenze e **nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** (co. 3). Con la stipulazione dell'accordo, lo Stato si impegna altresì ad assicurare allo straniero la partecipazione ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia. Durante la sessione vengono forniti allo straniero gli elementi informativi di base sui diritti e doveri degli stranieri in Italia, sulle facoltà e gli obblighi inerenti al soggiorno, sui diritti e doveri reciproci dei coniugi e sui doveri dei genitori verso i figli con riguardo all'obbligo di istruzione. A seguito dell'introduzione, da parte del d.lgs. n. 40/2014, del co. 1 *bis* dell'art. 4 *bis*, sono previsti ulteriori obblighi informativi nei confronti dello straniero che abbia

richiesto il rilascio del permesso di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa. L'informazione riguarda la materia della sanità, dei servizi sociali e del lavoro, nonché la materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo straniero è considerato adempiente, in relazione al contenuto dell'accordo, qualora entro la durata di quest'ultimo, pari a due anni, abbia conseguito almeno trenta crediti. Al fine della verifica, un mese prima della scadenza dell'accordo, lo Sportello unico per l'immigrazione invita lo straniero a presentare la documentazione necessaria per il riconoscimento dei crediti e la certificazione dell'obbligo di istruzione verso i figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l'adempimento. La verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti, nonché con l'adozione di un provvedimento del Prefetto che può avere ad oggetto: la dichiarazione di estinzione dell'accordo, qualora il numero dei crediti sia superiore a trenta; la proroga, nel caso in cui il numero dei crediti finali sia superiore a zero, ma inferiore alla soglia di adempimento; la dichiarazione di inadempimento parziale, nelle ipotesi in cui, anche a seguito della proroga, permangano le condizioni di non integrale adempimento; la dichiarazione di risoluzione dell'accordo per inadempimento quando il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero e nel caso in cui lo straniero non abbia adempiuto all'obbligo di istruzione verso i figli minori. Si osservi come, salvo le ipotesi tassativamente previste dal co. 2°, la risoluzione dell'accordo per inadempimento comporta la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e, conseguentemente, l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale.

**5** *Permesso di soggiorno. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5). 1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.*

*2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.*

*2 bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.*

*2 ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14 bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.*

*3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:*

*a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;*